

Sintesi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera j, dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni

dell'articolo 2, paragrafo 1 OAINF versione attuale	dell'articolo 2, paragrafo 1 OAINF al 01 gennaio 2024
Eccezioni all'obbligo d'assicurazione Non sono soggetti all'obbligo assicurativo: a. i familiari del datore di lavoro che collaborano nell'azienda, non ricevono un salario in contanti e non versano contributi all'AVS o sono parificati ai lavoratori agricoli indipendenti secondo l'articolo 1a capoverso 2 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura; e. i dipendenti delle Confederazione sottoposti all'assicurazione militare conformemente all'articolo 1a capoverso 1 lettera b della legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM); f. i membri dei consigli d'amministrazione non attivi nell'azienda, per quest'attività; h. le persone che esercitano un'attività d'interesse pubblico, a condizione che non vi sia un contratto di lavoro, come in particolare membri di Parlamenti, autorità e commissioni, per quest'attività; i. pompieri di milizia; j.	Eccezioni all'obbligo d'assicurazione Non sono soggetti all'obbligo assicurativo: a. i familiari del datore di lavoro che collaborano nell'azienda, non ricevono un salario in contanti e non versano contributi all'AVS o sono parificati ai lavoratori agricoli indipendenti secondo l'articolo 1a capoverso 2 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura; e. i dipendenti delle Confederazione sottoposti all'assicurazione militare conformemente all'articolo 1a capoverso 1 lettera b della legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM); f. i membri dei consigli d'amministrazione non attivi nell'azienda, per quest'attività; h. le persone che esercitano un'attività d'interesse pubblico, a condizione che non vi sia un contratto di lavoro, come in particolare membri di Parlamenti, autorità e commissioni, per quest'attività; i. pompieri di milizia; j. le persone attive come atleti o allenatori in associazioni sportive che versano loro esclusivamente redditi lavorativi annui corrispondenti al massimo a due terzi dell'importo minimo della rendita completa di vecchiaia annua dell'AVS di cui all'articolo 34 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.